



**Associazione Italiana Trattamenti superficiali Alluminio**

28100 Novara – Via Pacinotti, 1/F – C.P. 127 – C. F. 94022810033

Tel. 0321 691523, fax 0321 692601

website: [www.federtrattamenti.com/aital](http://www.federtrattamenti.com/aital), E-Mail: [qualital@tin.it](mailto:qualital@tin.it)

## SCHEDA TECNICA N.17/98

**AZIENDE PER LE QUALI ESISTE L'OBBLIGO DI RISPETTARE  
QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ITALIANA IN MATERIA DI  
RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI**

(DPR 175/88 "Direttiva Seveso" e successive modifiche)

La presente scheda tecnica riporta il parere della Soc. Lachiver Servizi di Verona, da noi contattata in merito all'oggetto, dalla quale emerge la non applicabilità per le aziende del nostro comparto (ossidazione anodica e verniciatura di alluminio e leghe) di quanto disposto dalla "Direttiva Seveso" e dalle sue successive modifiche.

Novara, li 25 maggio 1998

## PREMESSA

Da qualche mese, da parte di alcuni soci AITAL verniciatori, ci è stata più volte fatta richiesta di informazioni in merito all'applicabilità della legge Seveso (D. lgs. 175/88) per l'uso dei prodotti per il pretrattamento contenenti cromo esavalente.

La suddetta legge, emanata come è noto dopo il disastro ecologico per l'emissione di diossina da una fabbrica di prodotti chimici di Seveso, è rivolta a quelle aziende ad elevato rischio industriale che possono procurare incidenti rilevanti, quali emissioni, incendi, esplosioni e che diano luogo a pericoli gravi per l'uomo all'interno o all'esterno dello stabilimento, per l'ambiente, e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose.

Non intravedendo nessuno dei rischi suddetti nei processi di verniciatura dell'alluminio e, non rientrando tale attività nell'elenco di quelle previste dalla "Seveso", la prima risposta dell'AITAL alla domanda dei nostri soci è stata quella della non applicabilità di tale legge.

Tuttavia per avere maggiori garanzie ci siamo rivolti alla Società LACHIVER SERVIZI di Verona, esperta in materia ambientale e di sicurezza del lavoro, affinché ci fornisse la propria consulenza per un esame approfondito della questione e un parere tecnico su quali siano le aziende tenute a rispettare le "Seveso". Inoltre abbiamo chiesto quali sono gli adempimenti che devono essere rispettati dai verniciatori di alluminio che fanno uso di prodotti contenenti cromo esavalente.

Nella nota che segue, che riporta quasi integralmente la relazione della LACHIVER SERVIZI, viene data una risposta ai suddetti quesiti e vengono forniti in dettaglio i principali adempimenti che devono essere rispettati dalle aziende che fanno uso di prodotti o preparati classificati, come il cromo esavalente, CANCEROGENI.

**AZIENDE PER LE QUALI ESISTE L'OBBLIGO DI RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ITALIANA IN MATERIA DI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI**

Secondo il contenuto dell'art. 1 del decreto 175/88 "fabbricante" è chiunque sia responsabile di una attività industriale, definita come:

- a) **Qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I (riportato successivamente), che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;**
- b) **Qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II.**

Le due condizioni sono alternative. Quindi, basta che una sola delle due si realizzi perché la norma debba essere applicata.

Sotto il primo profilo (caso a) riteniamo che le attività di ossidazione anodica o di verniciatura non rientrino tra quelle indicate nell'allegato I. Esso infatti comprende:

1. **Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengano a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:**
  - Alchilazione
  - Amminazione con ammoniaca
  - Carbonilazione
  - Condensazione
  - Deidrogenazione
  - Esterificazione
  - Alogenazione e produzione di alogeni
  - Idrogenazione
  - Idrolisi
  - Ossidazione (**nota AITAL: si tratta di trasformazione di ossidazione di prodotti chimici, da non confondere con ossidazione anodica**)
  - Polimerizzazione
  - Solfonazione
  - Desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solfonati
  - Nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
  - Formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
  - Distillazione
  - Estrazione
  - Solubilizzazione
  - Miscelazione
2. **Impianti per distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi;**
3. **Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica;**

4. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi;
5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite;
6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

Il caso b) riguarda i depositi. A tal proposito, la premessa all'allegato II, copia del quale è disponibile presso la segreteria AITAL, recita:

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III (copia del quale è disponibile in segreteria AITAL).

L'allegato II si applica quindi ai depositi in quanto tali, quindi a situazioni distinte dagli impianti in senso stretto. Nel caso delle imprese AITAL, non ci risulta vengano esercitati depositi separati nel senso previsto dall'allegato II. La ulteriore condizione, e cioè che non si sia in presenza di sostanze di cui all'allegato III, deve considerarsi concorrente, cioè rilevante solo quando la prima sia soddisfatta.

**Detto questo riteniamo, nella misura in cui vengano rispettate le condizioni di cui sopra, si possa escludere l'applicazione del decreto sui rischi di incidente rilevante alle aziende associate AITAL, perlomeno agli obblighi di dichiarazione e di notifica.**

Ricordiamo, tuttavia, che le imprese che utilizzano sostanze pericolose classificate come cancerogene, sono sottoposte ad altri obblighi specifici, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente per la generalità delle attività industriali:

- **La legge Seveso (o meglio, un recente decreto attuativo, cioè il DM 16 marzo 1998 (di cui troverete un ampio commento nella scheda SICUREZZA & AMBIENTE del mese di aprile '98) prevede anche per i fabbricanti non soggetti agli obblighi di notifica e di dichiarazione la necessità di provvedere:**
  - Alla individuazione delle responsabilità interne all'azienda e definire allo scopo apposite procedure scritte
  - Alla effettuazione di periodiche attività di informazione e formazione. Più precisamente informazione generale dei lavoratori; formazione e addestramento per l'acquisizione di adeguata capacità operativa del personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi; incontri periodici con i lavoratori a fini di informazione; informazione dei visitatori occasionali;
  - Al controllo e all'equipaggiamento dei sistemi e dei dispositivi di protezione
  - Alla definizione di responsabilità, stabilite con apposite procedure scritte, per il corretto uso e manutenzione delle attrezzature.
- **Il decreto 626/94 prevede inoltre specifici obblighi, tra i quali i più importanti sono:**
  - La sorveglianza sanitaria
  - L'integrazione della valutazione del rischio anche attraverso verifiche strumentali
  - La comunicazione all'organismo competente degli addetti esposti
  - L'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione, di carattere tecnico, igienico e organizzativo.